

Codice A1503A

D.D. 14 novembre 2017, n. 1103

Direttiva relativa alle attività di sostegno e promozione della mobilità transnazionale finalizzata alla formaz. delle persone, all'occupazione e allo scambio di esperienze-periodo 2015-17, di cui alla D.G.R. n. 23-1904 del 27/07/15 e s.m.i.: invito alla presentazione di un Progetto per la realizzazione dell'iniziativa "C.5-Sostegno alla rete EURES" a approvazione delle Indicazioni per la definizione del progetto.

Premesso che:

- la REGIONE PIEMONTE ha inserito nel Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 una misura regionale dedicata al sostegno della rete EURES (misura 1.8vii.5.2.1), nell'ambito delle attività specifiche di tipo "C" della *"Direttiva relativa alle attività di sostegno e promozione della mobilità transnazionale finalizzata alla formazione delle persone, all'occupazione e allo scambio di esperienze - periodo 2015 – 2017"*, approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 23 – 1904 del 27/7/2015, così come modificata dalla D.G.R. n. 69-4434 del 19/12/2016 (di seguito, Direttiva Mobilità Transnazionale 2015-2017);
- la D.G.R. n. 23 –1904 del 27/07/2015 di approvazione Direttiva Mobilità transnazionale 15-17, ai punti 2.1 e 3.3, afferma che la Direzione I.FP.L. promuove interventi specifici nel campo della mobilità transnazionale per il sostegno alle attività realizzate nell'ambito della rete EURES e che tali interventi possono essere gestiti sia mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, sia direttamente, anche attraverso Enti strumentali della Regione Piemonte;
- Il Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i Regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013, prevede che, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dal regolamento stesso, ciascun Servizio Pubblico per l'Impiego (SPI) che eroga servizi EURES disponga di capacità, assistenza tecnica e risorse finanziarie e umane sufficienti, attrezzate e qualificate.
- I servizi offerti nell'ambito dell'attività della rete EURES sul territorio nazionale rientrano tra i servizi e le misure di politica attiva del lavoro, in coerenza con l'art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo n. 150/2015.
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito MLPS) ha designato le Regioni italiane (in particolare le strutture con competenze in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro) quali "Membri EURES" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del citato Regolamento (UE) 2016/589 (Decreto direttoriale del MLPS n.286 del 26/09/2016 di nomina degli SPI come Membri EURES).
- I SPI, in qualità di membri di EURES, sono tenuti ad adempiere a tutti i compiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/589, rispettando almeno i criteri minimi comuni ivi stabiliti e garantendo, sul territorio regionale, un numero adeguato di risorse umane specializzate e adeguatamente formate e, in ciascun centro per l'impiego, almeno un servizio di informazione di primo livello.

- il MLPS ha avviato un progetto nazionale di formazione del personale EURES dei Centri per l'Impiego (Assistenti) che ha previsto la realizzazione di una prima sessione a novembre 2016, con il supporto dei consulenti EURES locali, destinata anche a un gruppo di Assistenti EURES piemontesi, che risultano ora individuati come "Staff EURES".
- il MLPS, nel sopra citato Decreto direttoriale n.286 del 26/09/2016, ha chiesto alla REGIONE PIEMONTE di designare un *line manager*, responsabile dell'implementazione delle attività EURES a livello regionale, nel rispetto del programma di lavoro nazionale, di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2016/589.
- la REGIONE PIEMONTE ha individuato, con nota n 39387 del 15/11/2016, Claudio Spadon, Direttore di APL, quale *line manager*, responsabile dell'implementazione delle attività EURES a livello regionale, nel rispetto del programma di lavoro nazionale, di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2016/589, come previsto dal Decreto direttoriale n.286 del MLPS del 26/09/2016.
- l'Agenzia Piemonte Lavoro, di cui all'art. 6 della L.R. n.34/2008 (di seguito APL), in quanto ente strumentale della REGIONE PIEMONTE, svolge per conto della stessa funzioni e compiti attribuiti dalla L.R. 34/2008 e s.m.i. e dalla L.R. 23/2015. In particolare, APL coordina e gestisce i Centri per l'impiego (art 20 della L.R. 34/2008), assicurando l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro tra cui le attività EURES ed esercita, inoltre, compiti di assistenza tecnica e monitoraggio in relazione alle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché a quelle relative alla regolazione e all'organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro regionale; funzioni che sono attribuite alla Regione Piemonte dal D.Lgs. 150/2015.
- Con la D.G.R. n. 2 - 5267 del 28/06/2017, avente a oggetto "*Prime Linee guida relative all'esercizio del controllo analogo per gli affidamenti diretti in regime di "in house providing" all'Agenzia Piemonte Lavoro (APL)*" la REGIONE PIEMONTE, a partire dall'analisi della natura giuridica, delle funzioni e dei compiti attribuiti ad APL, nonché dei controlli esercitati dalla Regione Piemonte in rapporto alla disciplina del "*in house providing*" recata dall'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha ritenuto necessario integrare la disciplina del controllo regionale su APL, già contemplata nella Legge regionale 34 del 2008 e s.m.i., nella L.R. n. 7 del 2001 e s.m.i. e nello Statuto dell'ente, con specifiche ulteriori disposizioni contenute nelle linee guida approvate dalla medesima deliberazione, in modo da definirne compiutamente gli strumenti e consentire gli affidamenti diretti in regime "*in house providing*" a favore di APL;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, in conformità a quanto disposto con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visti:

- il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- la L.R. n. 23/2008;
- la L.R. n. 34/2008

in conformità con gli indirizzi in materia e nell'ambito delle risorse previste dalla D.g.r. n. n. 23 - 1904 del 27/07/2015 e s.m.i di approvazione della Direttiva relativa alle attività di sostegno e promozione della mobilità transnazionale finalizzata alla formazione delle persone, all'occupazione e allo scambio di esperienze - periodo 2015 – 2017;

determina

1. di invitare l'Agenzia Piemonte Lavoro alla predisposizione e presentazione alla Direzione Coesione sociale di un Progetto per il sostegno della rete regionale EURES, che dovrà essere predisposto secondo le specifiche allegate alla presente (allegato A);
2. di approvare le indicazioni per la predisposizione del citato progetto, di cui all'Allegato "A" , parte integrante della presente determinazione;
3. di dare atto che il progetto sarà sottoposto a verifica di ammissibilità e successiva valutazione di merito - affidata a un Nucleo di valutazione appositamente costituito nell'ambito della Direzione Coesione Sociale - nel rispetto del documento recante "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni", approvato dal Comitato di Sorveglianza congiunto dei POR FSE e FESR 2014-2020 della Regione Piemonte nella seduta del 12 giugno 2015 con Deliberazione della Giunta regionale n. 15-1644 del 29/06/2015;
4. di procedere con successivo provvedimento alla costituzione del predetto Nucleo di valutazione;
5. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'autorizzazione del progetto e all'approvazione della spesa per la realizzazione del medesimo, secondo le indicazioni riportate nell'Allegato "A" e compatibilmente con la disponibilità finanziaria prevista dal bilancio.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore regionale
Dr. Gianfranco BORDONE

Allegato

ALLEGATO A

INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO PER IL SOSTEGNO DELLA RETE REGIONALE EURES E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

1. OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il Progetto per il sostegno della rete regionale EURES (di seguito anche “Progetto”) è finalizzato a:

- migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati (modernizzazione delle prestazioni; ottimizzazione dei processi di erogazione, riduzione dei tempi di erogazione, ecc.);
- favorire l'accesso a offerte di lavoro per tutti i cittadini e l'accesso a servizi transnazionali di qualità per le imprese;
- completare la piena integrazione dei servizi EURES all'interno dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro gestiti dai Centri per l'impiego.

2. BENEFICIARIO E OPERAZIONE

L'Agenzia Piemonte Lavoro per la realizzazione del Progetto si configura come “beneficiario” ai sensi dell'art.2, punto 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in coerenza con quanto indicato nella “Direttiva relativa alle attività di sostegno e promozione della Mobilità Transazionale finalizzata alla formazione delle persone, all'occupazione e allo scambio di esperienze - periodo 2015 – 2017” (di seguito Direttiva Mobilità transazionale 15-17), di cui alla D.G.R. n. 23 -1904 del 27/07/2015 e s.m.i., ai punti 2.1 e 3.3, laddove si afferma che “(...) la Direzione I.FP.L. promuove altresì interventi specifici nel campo della mobilità transazionale, in particolare (...) per il sostegno alle attività realizzate nell'ambito della rete EURES. Detti interventi specifici (...) possono essere gestiti sia mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, sia direttamente, anche attraverso Enti strumentali della Regione Piemonte”.

Il Progetto approvato costituisce un' “operazione”, così come definita all'art. 2, punto 9, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

L'avvio dell'operazione costituisce l'avvio delle attività per la realizzazione del progetto da parte di APL.

3. RISORSE PREVISTE

Per la realizzazione dell'operazione in oggetto è previsto un contributo massimo di € 1.800.000 a valere sul POR Piemonte FSE 2014-2020, misura 1.8vii.5.2.1, nell'ambito delle attività specifiche di tipo "C" della Direttiva Mobilità transnazionale 15-17, approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 23 – 1904 del 27/7/2015, così come modificata dalla D.G.R. n. 69-4434 del 19/12/2016.

4. FORMA DEL SOSTEGNO

Per la realizzazione del Progetto è prevista la concessione di un contributo nel rispetto dell'art. 12 della Legge 241/1990 e s.m.i. a copertura del 100% dei costi ammissibili.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risultasse inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il contributo sarà ridotto di conseguenza.

Il contributo potrà, altresì, essere ridotto in caso di realizzazione parziale delle attività previste o in caso di applicazione di tassi di rettifica di cui alla "Decisione della Commissione europea C(2013) 9527 *final* del 19 dicembre 2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici".

5. INTERVENTI AMMISSIBILI

Il Progetto deve prevedere lo sviluppo e il potenziamento della rete regionale dal punto di vista operativo-gestionale attraverso la realizzazione di investimenti materiali e immateriali e l'attivazione di azioni di rafforzamento delle competenze dello Staff EURES piemontese al fine di dare piena attuazione al Regolamento (UE) 2016/589.

Il Progetto può contemplare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- azioni di rafforzamento delle competenze degli operatori EURES, ivi compresa l'organizzazione e/o la partecipazione dei componenti della rete EURES regionale a eventi specifici (*job days*, sessioni informative e di reclutamento, iniziative per lo sviluppo della mobilità professionale,...);
- sperimentazioni di nuove modalità di organizzazione e di erogazione dei servizi, di innovazioni di prodotto o di processo;
- organizzazione e/o la partecipazione dei componenti della rete EURES regionale a interventi per lo scambio di buone pratiche;
- progettazioni e sperimentazione di azioni di disseminazione, diffusione e comunicazione al fine di valorizzare la rete EURES, così come migliorata a seguito della realizzazione dell'intervento.

6. TEMPI DI REALIZZAZIONE

L'operazione deve essere realizzata a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell'Atto di approvazione del Progetto e fino al 31/12/2020.

7. COSTI AMMISSIBILI

L'Agenda Piemonte Lavoro deve procedere alla rendicontazione a costi reali dei costi diretti relativi all'operazione, nel rispetto di quanto indicato nella Determinazione della Direzione Coesione sociale n. 807 del 15/11/2016 e, in particolare, delle disposizioni contenute nelle "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014/2020 della Regione Piemonte" (di seguito Linee guida regionali FSE) e relativi allegati.

I costi indiretti sono riconosciuti su base forfettaria nella misura del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, in applicazione dell'art. 68, par. 1, lettera b), del Regolamento (UE) n.1303/2013 e in coerenza con quanto stabilito nella citata Determinazione n. 807 del 15/11/2016; per tali costi, si ricorda, non è richiesta l'esibizione dei documenti giustificativi della spesa in sede di controllo.

In aggiunta ai costi non ammissibili al finanziamento del FSE, stabiliti dai regolamenti dell'Unione europea di riferimento e nelle citate Linee guida regionali FSE, **non sono**, inoltre, **considerati ammissibili** per l'operazione in oggetto **i costi relativi al personale interno dell'Agenda Piemonte Lavoro**, assunto mediante **contratti di tipo subordinato a tempo determinato o indeterminato**, anche nella forma dell'assegnazione temporanea di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1304/2013, non sono ammissibili al finanziamento del FSE le spese relative all'acquisto di infrastrutture, di terreni e di beni immobili.

Sono, invece, ammissibili i costi relativi **all'acquisto di altri beni strumentali**, diversi da quelli sopra indicati, i quali **non devono complessivamente superare il 15% del valore del Progetto**. E' inoltre ammissibile l'acquisto di beni usati nei limiti e secondo le specifiche indicate nelle citate Linee guida regionali FSE.

Oltre all'acquisto, **costituisce spesa ammissibile** al contributo del FSE, **l'ammortamento dei beni (sia nuovi sia usati) acquistati per la realizzazione dell'operazione**, alle condizioni disciplinate dall'art. 69, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ossia quando:

- a. i beni non abbiano già usufruito di contributi pubblici per la parte di costo storico in base al quale è stata calcolata la quota di ammortamento;
- b. il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti e in base a coefficienti definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- c. il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell'operazione;
- d. il bene sia inserito nel libro dei cespiti o nel libro inventari.

In base all'articolo 102, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", per i beni il cui costo unitario non è superiore a € 516,46 è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. Pertanto, il beneficiario può portare a rendiconto la quota parte del costo riferito al periodo di utilizzo del bene in relazione alla specifica attività finanziata, secondo lo stesso criterio di ripartizione previsto per gli ammortamenti.

Non è possibile finanziare contemporaneamente l'acquisto di beni (nuovi o usati) e il relativo ammortamento.

Sono, inoltre, ammissibili le spese per il noleggio o la locazione o il *leasing* dei beni necessari per la realizzazione dell'operazione, per i quali si rimanda alle disposizioni previste dalle citate Linee guida regionali FSE.

I beni oggetto di acquisto o di noleggio o di locazione devono essere necessari all'attuazione dell'operazione oggetto di contributo; tali aspetti devono essere illustrati nel Progetto di cui al successivo § 9.

In generale tutte le spese rendicontate devono essere strettamente riferibili all'operazione oggetto di contributo.

I costi devono essere sostenuti a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell'Atto di approvazione del Progetto.

Non si applicano le disposizioni in materia di delega previste nelle citate Linee guida regionali FSE, in quanto la tipologia di attività oggetto di contributo richiede in prevalenza l'acquisizione di servizi e di beni.

L'acquisto di servizi e di beni deve avvenire da parte del beneficiario nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché della normativa applicabile in materia.

8. CUMULO CON ALTRE FORME DI SOSTEGNO

Non è ammesso il cumulo con altre agevolazioni.

Il beneficiario dovrà dichiarare l'eventuale esistenza di altre agevolazioni già ricevute e riguardanti il medesimo intervento in fase di presentazione del Progetto.

Nel caso di ulteriori agevolazioni ottenute per la realizzazione della medesima operazione successivamente alla data di presentazione del Progetto, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione Coesione Sociale.

9. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

Il Progetto deve essere così articolato:

- a. descrizione analitica delle attività complessivamente previste e coerenza con il contesto specifico di riferimento (normativo, territoriale, ecc.);
- b. descrizione della metodologia, degli strumenti e delle soluzioni tecniche che si intendono adottare per la realizzazione dell'intervento;
- c. descrizione degli elementi più significativi previsti al fine di rispettare, nello sviluppo dell'iniziativa, i principi generali di promozione della parità fra uomini e donne, non discriminazione e dello sviluppo sostenibile;
- d. descrizione delle fasi operative, indicazione del piano di lavoro e del cronoprogramma complessivo delle attività;
- e. indicazione del *budget* complessivo relativo al periodo 2017-2020 e del piano dei conti di dettaglio relativo alle annualità 2017 e 2018;

- f. descrizione della capacità amministrativa, finanziaria e operativa del beneficiario con riferimento alle attività previste, corredata dall'indicazione del personale coinvolto e dei relativi ruoli nell'ambito della realizzazione del progetto.

Nella descrizione indicata al precedente punto a) il beneficiario deve, altresì, dare evidenza della coerenza dell'intervento con il Piano di attività annuale di APL, predisposto ai sensi dell'art. 6, comma 6, della L.R. 34/2008 e s.m.i.

La descrizione di ciascuna attività deve contenere i seguenti elementi minimi:

- i. descrizione di sintesi;
- ii. obiettivi/risultati attesi;
- iii. importo previsto;
- iv. modalità di attuazione con specifica indicazione della previsione di acquisire beni o servizi, indicandone la tipologia e specificandone la natura strumentale rispetto alle attività previste.

I piani dei conti di dettaglio relativi agli interventi previsti per il 2019 e il 2020, ai fini della relativa approvazione, devono essere presentati, rispettivamente, entro il 30 giugno 2018 ed entro il 30 giugno 2019. Con il provvedimento di approvazione saranno definite anche le modalità di erogazione del relativo contributo.

I predetti piani dei conti sono predisposti sulla base del modello di cui all'allegato 5 alle citate Linee guida regionali FSE.

10. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Il Progetto sarà sottoposto a verifica di ammissibilità e a valutazione nel rispetto del documento recante "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni", approvato dal Comitato di Sorveglianza congiunto dei POR FSE e FESR 2014-2020 della Regione Piemonte nella seduta del 12 giugno 2015, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 110 del Regolamento (UE) 1303/2013. Le indicazioni contenute in tale documento, adottato il 29 giugno 2015 dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 15-1644, vengono applicate al Progetto presentato in modo temperato in ragione del fatto che non si tratta di una procedura competitiva, essendo unico il potenziale beneficiario.

Si prevede una preliminare verifica di ammissibilità del Progetto relativa a:

- la piena aderenza all'ambito di applicazione del FSE;
- la compatibilità con le attività previste dal POR;
- il rispetto delle specifiche disposizioni previste dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- l'assenza di duplicazione di finanziamenti con fondi dell'UE, nazionali e regionali;
- il rispetto dei principi orizzontali del POR di pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione e dello sviluppo sostenibile.

Il mancato inserimento dei principi orizzontali e della loro valorizzazione nel progetto determina l'inammissibilità dello stesso.

È facoltà degli uffici regionali richiedere eventuali integrazioni e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della valutazione.

In caso di esito negativo relativo alla ammissibilità, la Direzione Coesione Sociale ne darà tempestiva comunicazione ad APL, chiedendo contestualmente la presentazione di un nuovo Progetto conforme alle prescrizioni indicate.

In caso di esito positivo relativo alla ammissibilità, il Progetto verrà sottoposto alla valutazione di merito, affidata a un **Nucleo di valutazione** appositamente costituito con determinazione della Direzione regionale Coesione Sociale.

I componenti del Nucleo, interni alla Direzione, verranno individuati sulla base di documentate esperienze e/o professionalità e nel rispetto dei principi di inconfiribilità e incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013.

I criteri di valutazione che si prevede di utilizzare fanno riferimento al citato documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE e sono raggruppati nelle classi di seguito descritte:

Classe	Oggetto	Criterio	Punteggio massimo
A) Soggetto proponente	A1. Struttura organizzativa	A.1.1. Possesso di una capacità amministrativa, finanziaria e operativa del beneficiario adeguata alla realizzazione delle attività.	10
B) Caratteristiche della proposta progettuale	B1. Congruenza	B.1.1 Adeguatezza delle attività complessivamente previste e coerenza con il contesto specifico di riferimento (normativo, territoriale, ecc.)	30
		B.1.2 Adeguatezza della metodologia, degli strumenti e delle soluzioni tecniche che si intende adottare per la realizzazione dell'intervento	30
C) Priorità	C1. Priorità della programmazione	C.1.1. Rispondenza delle attività previste alle esigenze specifiche delle Aree selezionate per l'attuazione a livello regionale della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), di cui alla D.G.R. n. 21-1251 del 30 marzo 2015 ¹	10
D) Sostenibilità	D1. Organizzazione e strutture	D.1.1 Adeguatezza delle fasi operative previste, del piano di lavoro e del cronoprogramma complessivo delle attività	10
E) Offerta economica	E1. Economicità	E.1.1 Coerenza dei costi con le attività previste (analisi del <i>budget</i> complessivo e del piano dei conti relativo alle annualità 2017 e 2018)	10
TOTALE			100

¹ Attraverso la Deliberazione in oggetto, la Regione Piemonte ha individuato - tra le aree giudicate candidabili alla Strategia, le Valli Maira e Grana, la Valle Ossola, le Valli di Lanzo e la Valle Bormida - le Valli Maira e Grana quale area pilota e la Valle d'Ossola quale area di seconda sperimentazione, individuando nel contempo il PO FSE quale programma, insieme agli altri PO cofinanziati con Fondi SIE (FESR e al FEASR), a sostegno degli interventi di sviluppo locale sostenuti dalla SNAI. Con D.G.R. n. 17-4898 del 20 aprile 2017, la Regione, in coerenza con la Deliberazione di cui sopra, ha successivamente approvato la Strategia dell'Area Interna delle Unioni Montane Valli Grana e Maira, all'interno della quale sono esplicitate, in particolare, le necessità dei territori in termini di miglioramento/rafforzamento dei servizi locali di cittadinanza e del sistema produttivo locale.

I punteggi verranno attribuiti sulla base delle specifiche di seguito riportate.

Per i criteri A.1.1 ed E.1.1. si applicherà la tabella seguente:

Criteri A.1.1 ed E.1.1		
CRITERIO	Modalità di attribuzione del punteggio	
	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
A.1.1. Possesso di una capacità amministrativa, finanziaria e operativa del beneficiario adeguata alla realizzazione delle attività	La descrizione riportata nel progetto fornisce adeguate garanzie che il beneficiario sia in possesso di una capacità amministrativa, finanziaria e operativa adeguata alla realizzazione delle attività	10
	La descrizione riportata nel progetto non fornisce adeguate garanzie che il beneficiario sia in possesso di una capacità amministrativa, finanziaria e operativa adeguata alla realizzazione delle attività	0
E.1.1 Coerenza dei costi con le attività previste (analisi del budget complessivo e del piano dei conti relativo alle annualità 2017 e 2018)	I costi indicati nel piano dei conti relativo alle annualità 2017 e 2018 risultano coerenti con le attività previste per tali annualità	10
	I costi indicati nel piano dei conti relativo alle annualità 2017 e 2018 non risultano coerenti con le attività previste per tali annualità	0

Per i criteri B.1.1, B.1.2, e D.1.1 verrà attribuito un punteggio parziale compreso tra 0 (zero) e il punteggio massimo indicato.

I singoli coefficienti di valutazione sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti del Nucleo in relazione a ciascuno dei criteri sopra indicati.

Ai fini dell'attribuzione dei coefficienti, i componenti del Nucleo dovranno valutare i contenuti del Progetto presentato facendo ricorso a cinque giudizi, ai quali sono associati i relativi coefficienti di valutazione, come riportato nella tabella che segue:

Criteri B.1.1, B.1.2, e D.1.1	
GIUDIZIO	COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,5
Scarso	0,25
Assente	0

Il punteggio parziale per i Criteri B.1.1, B.1.2, e D.1.1 sarà dato dal prodotto tra il coefficiente di valutazione attribuito al criterio considerato e il relativo punteggio massimo.

Il punteggio attribuito al Progetto sarà determinato dalla sommatoria dei punteggi parziali assegnati a ciascun criterio.

Il Progetto verrà considerato **adeguato** laddove:

- raggiunga un punteggio complessivo **pari ad almeno 50 punti su 100**
- e
- nel caso in cui le classi A) ed E) abbiamo entrambe conseguito il **massimo punteggio previsto**.

11. RENDICONTAZIONE DEI COSTI E AVANZAMENTO DEL PROGETTO

A seguito dell'espletamento delle procedure d'appalto necessarie per l'attuazione dell'operazione gli importi non oggetto di aggiudicazione (ribassi d'asta) potranno essere reimpiegati per l'attuazione dell'operazione, nel contesto di altre procedure d'appalto per l'acquisto di beni o servizi o con riferimento ad altri costi ammissibili (per le variazioni si rinvia al successivo § 13).

La rendicontazione *in itinere* dovrà essere presentata **con cadenza semestrale** entro le seguenti scadenze: **30/06/2018; 31/12/2018, 30/06/2019, 31/12/2019 e 30/06/2020**.

La **rendicontazione finale** dovrà essere presentata entro il **31/03/2021**.

Per la rendicontazione *in itinere* e finale il beneficiario è tenuto a trasmettere, mediante il Sistema Informativo a ciò dedicato, la documentazione indicata nelle citate Linee guida regionali FSE.

Si ricorda che, ai fini dell'espletamento dei controlli, il beneficiario deve mettere a disposizione, oltre alla documentazione comprovante la spesa (fatture o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate, evidenza dei pagamenti effettuati, ecc.), nonché copia della documentazione relativa all'espletamento delle procedure d'appalto e della documentazione inerente alla fase di esecuzione dei contratti.

In sede di rendicontazione finale, oltre alla documentazione prevista, deve essere prodotta una relazione tecnico-economica finale sulla realizzazione dell'operazione.

Con cadenza trimestrale dovranno, inoltre, pervenire alla Direzione Coesione Sociale *report* informativi da parte di APL, descrittivi dello stato di avanzamento delle singole azioni e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi illustrati nel Progetto. Tali report dovranno pervenire via mail alla Direzione Coesione sociale (coesionesociale@regione.piemonte.it) e per conoscenza ai competenti uffici.

12. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Sono previste le seguenti modalità di pagamento in relazione al piano dei conti 2017 e 2018:

- nel 2018 il 50% di anticipo del relativo contributo, a seguito dell'avvio delle attività previste dal progetto, previa richiesta da parte del beneficiario;
- successivamente l'erogazione di un ulteriore anticipo del 30% delle spese previste, in base allo stato di avanzamento della spesa, come rilevato dal sistema informativo, previa richiesta da parte del beneficiario.

Analoghe modalità di pagamento saranno adottate per la restante quota di contributo risultante dai **piani dei conti per il 2019 e 2020**, per la quale si rinvia a quanto precisato al § 9.

- Il restante 20% della spesa complessiva a saldo a seguito dell'espletamento dei previsti controlli sull'operazione da parte dell'Autorità di Gestione del POR Piemonte FSE 2014-2020

13. VARIAZIONI EVENTUALI DEL PROGETTO

Le eventuali variazioni del Progetto devono essere obbligatoriamente comunicate alla Direzione Coesione Sociale contestualmente alla presentazione dei piani dei conti di dettaglio degli interventi previsti per il 2019 e per il 2020, ai fini della relativa approvazione.

Il beneficiario, a tal fine, deve:

- inoltrare tempestivamente formale e motivata richiesta di variazione tecnica/modifica o variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- per le variazioni che determinino l'attivazione di varianti o modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., corredare la richiesta con la documentazione relativa.

Le variazioni/modifiche/varianti non possono, in qualunque caso, comportare un aumento del contributo concesso.

Nel caso in cui le variazioni non siano considerate coerenti con il Progetto approvato o le modifiche/varianti in corso di esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non siano conformi alla normativa di riferimento, si procederà con la revoca parziale/totale del contributo concesso in relazione alle variazioni attuate.

14. CONTROLLI

Il beneficiario è responsabile della corretta esecuzione delle attività approvate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. È, altresì, responsabile, come per le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, di ogni altra dichiarazione resa nel corso della realizzazione delle attività oggetto di approvazione e degli impegni assunti.

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione e dell'Unione Europea, effettuare controlli documentali e visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, sia in *itinere* che successivamente al completamento dell'intervento, direttamente o per il tramite di soggetti terzi incaricati.

A tale fine, il beneficiario è tenuto a consentire e facilitare le attività di controllo e a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica, e contabile relativa all'operazione finanziata dal POR FSE ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e a metterla a disposizione degli organi suddetti.

Oltre al controllo delle rendicontazioni (c.d. controllo documentale di primo livello), potranno essere svolti controlli *in loco* a campione allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario.

La Commissione europea, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (UE) n.1303/2013, potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche *in loco*, in relazione alle operazioni cofinanziate.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli *in loco* o non produca i documenti richiesti in sede di verifica, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo concesso.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, si darà luogo alla revoca totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi, secondo quanto disposto dalla legge.

I controlli di primo livello sulle operazioni vengono svolti sulla base della citata Determinazione n. 807 del 15/11/2016.

15. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario deve conservare la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'operazione. Tale documentazione deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati.

Ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, in quanto operazione per la quale la spesa totale ammissibile è superiore a € 1.000.000, tutti i documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali del Progetto.

La decorrenza di detto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea.

Inoltre, in base alla normativa nazionale la documentazione riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento, che si verificherà al momento del pagamento del saldo del Progetto (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

Il beneficiario conserva la documentazione in base alla normativa unionale e consente l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e/o ne fornisce estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit e degli organismi di cui all'art. 127, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

16. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

La concessione del contributo genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito; in particolare il beneficiario è tenuto al rispetto dei suddetti obblighi:

- a) realizzare il Progetto, presentare la rendicontazione delle spese, la documentazione sulle procedure d'appalto espletate, ivi compresa la fase di esecuzione dei contratti, e la documentazione relativa all'attuazione dell'intervento nei tempi e nei modi previsti;
- b) garantire un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- c) comunicare eventuali variazioni/modifiche al Progetto approvato;
- d) consentire i controlli previsti;

- e) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa unionale e dal POR Piemonte FSE 2014-2020;
- f) assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione;
- g) comunicare tempestivamente l'eventuale ottenimento di altre forme agevolazione in relazione all'operazione oggetto di contributo.

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINI DI CONCLUSIONE

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Direttore pro tempore della Direzione regionale Coesione Sociale.

Il termine di conclusione del procedimento di approvazione del Progetto è pari a 90 giorni dalla data di presentazione del medesimo.

18. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Gli articoli 115-117 e l'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabiliscono gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione di cui gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili nell'ambito dei Fondi Strutturali e di investimento europei (SIE).

In osservanza a tali norme, la Regione Piemonte ha elaborato la "Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014/2020", approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 giugno 2015.

Nel rispetto di tale Strategia la Regione Piemonte ha elaborato un *format* di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR, sia quella elaborata dalla Regione Piemonte sia quella assunta direttamente dagli Organismi intermedi, dai beneficiari e da tutti i soggetti che comunicano attività finanziate con i Fondi Strutturali di Investimento Europei.

Gli elementi del *format* di immagine coordinata e la specificazione delle norme cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi sono disponibili alla pagina [web http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm](http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm), nella quale è parimenti reperibile il documento recante "Indirizzi e linee guida per i beneficiari dei finanziamenti relativamente alle azioni di comunicazione, informazione e pubblicità inerenti al POR FSE 2014-2020".

Durante l'attuazione del Progetto, il beneficiario deve informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito *web* una breve descrizione dell'intervento compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione dell'operazione che sia destinato al pubblico, compresa la documentazione relativa alla procedura di selezione (es. gara d'appalto) deve essere impaginata tenendo conto degli elementi del *format* (in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al co-finanziamento).

19. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, in particolare in merito alla gestione, alla rendicontazione e al controllo dell'operazione, si rimanda alla documentazione approvata con Determinazione della Direzione Coesione sociale n. 807 del 15/11/2016, oltre che alla pertinente normativa di cui al successivo § 20.

20. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L347 del 20 dicembre 2013, recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” e i Regolamenti di esecuzione e delegati connessi;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) 1296/2013;
- Decisione della Commissione europea C(2013) 9527 *final* del 19 dicembre 2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;
- Decisione della Commissione Europea C(2014)9914 del 12 dicembre 2014 con la quale sono stati approvati determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e conseguente normativa di attuazione (Linee guida ANC e Decreti ministeriali),
- D.G.R. n. 57-868 del 29/03/2014 di presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014;
- D.G.R. n. 21 – 1251 del 30/03/2015 con cui la Regione Piemonte individua , in attuazione della Strategia Nazionale Aree interne nella programmazione regionale - le Aree pilota “Valli Maira e Grana” e la Valle d'Ossola quale area di seconda sperimentazione.
- D.G.R. n. 15 – 1644 del 29/06/2015 di presa d'atto del documento “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014 – 2020;
- D.G.R. n. 25-4110 del 24/10/2016 con la quale, in esecuzione dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la Giunta regionale ha designato la Direzione “Coesione sociale” quale Autorità di Gestione e il Settore “Acquisizione e Controllo delle Risorse

- finanziarie” quale Autorità di Certificazione del POR della Regione Piemonte cofinanziato dal FSE per la Programmazione 2014/2020, CCI 2014IT05SFOP013;
- Determinazione n. 807 del 15/11/2016 avente ad oggetto “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013”;
 - D.G.R. n. 23 - 1904 del 27/7/2015 che approva la Direttiva relativa alle attività di sostegno e promozione della mobilità transnazionale finalizzata alla formazione delle persone, all'occupazione e allo scambio di esperienze - periodo 2015 - 2017, così come modificata dalla D.G.R. n. 69-4434 del 19/12/2016.
 - D.G.R. n. 17-4898 del 20/04/2017 di approvazione della Strategia dell’Area Interna delle Unioni Montane Valli Grana e Maira, in conformità alla D.G.R. 21-1251 del 30.03.2015.